



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 168 del reg.	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018
Data 27/12/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 10:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018"** – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Proposta di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione di contratto collettivo decentrato integrativo
ANNO 2018**

IL PROPONENTE

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;

- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica"

Visto che, in base a tali disposizioni è stata definita dalla delegazione trattante, in data 18.12.2018, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Anno 2018;

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, con nota prot. n° 11420 in data 21.12.2018, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria con relazione acquisita al prot.n° 11440 in data 21.12.2018 ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime

PROPONE

- 1) Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo ANNO 2018 allegato alla presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo trovano copertura negli stanziamenti del bilancio definitivamente approvati.
- 3) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, nell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.

Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, data la necessità di procedere tempestivamente all'approvazione del contratto decentrato, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE
f.to Dott. Mario Mazzetti

PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 24.12.2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.sa Sabrina Marzano

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Comune di CARSOLI
Provincia di L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

- ANNO 2018 -

Tra la Delegazione Trattante di parte pubblica composta da:

.....

e

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

.....

- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSA

Il presente contratto decentrato integrativo si ispira ai principi di parità e pari opportunità, di valorizzazione delle differenze all'interno dell'organizzazione del lavoro e nella gestione del personale, secondo il dettato del D. Lgs. 165/2001.

Il presente CCDI mira a promuovere adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri del Comune di Carsoli, nonché nei servizi resi all'utenza, incentivando l'impegno e la qualità della performance, assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dal Comune è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti.

DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE. Accordo ponte

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale e, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2018;

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2013-2015, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse, verrà definita in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017;

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di GENNAIO, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Si confermano i criteri per la ripartizione delle risorse come sostanzialmente stabiliti nel CCDI – Parte Normativa – Triennio 2013-2015

Con deliberazione G.C. n. 153 del 18.12.2018, sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2018;

Con determinazione n. 290 del 13.12.2018 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 per un totale di Euro **77.361,22**.

Che con successiva Determinazione dei S.G. n° 298 del 24.12.2018 è stato costituito in via definitiva il fondo stesso

La parte fissa pari a Euro **80.409,82** è stata costituita secondo la disciplina prevista dall'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018.

Le parti prendono atto che tale fondo è stato automaticamente ridotto di un importo pari ad Euro 14.763,72, ai fini del rispetto del limite anno 2010 e/o per la diminuzione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010 e s.m.i., nonché dell'importo di € 328,22 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 e quindi rideterminata in € **67.621,37**;

La parte variabile pari a Euro **9.739,85** è stata costituita secondo la disciplina dell'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018. Sono previste, in particolare, le seguenti risorse variabili:

- Euro **7.900,00**, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/1999;
- Euro **1.839,85** per economie fondo straordinario anno 2017;
- Euro **60.000,00** per incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs.50/2016

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per Euro 77.361,22, (al netto della quota pari ad Euro 14.763,72 relativa alla riduzione/i ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. e della quota di Euro 328,22 relativa alla riduzione ex art. 1/236 legge 208/2015) di cui Euro 67.621,37 di "risorse stabili" ed Euro 9.739,85 di "risorse variabili", viene ripartito ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL 9/05/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 153 del 18.12.2018 , come segue:

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA, per un totale di Euro 56.721,11:

Le parti prendono atto che una quota pari a Euro **56.721,11** del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

- a) **fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), comma 2, art. 17).**

Il fondo per le progressioni economiche per l'anno 2018 ammonta a Euro **37.620,06** destinato al pagamento delle posizioni economiche già in possesso ed attribuite fino all'anno 2017.

- b) **finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. c).**

A tal fine per l'anno 2018 verranno prelevate dal fondo di produttività risorse pari a **Euro 11.450,00**.

c) finanziamento oneri derivanti dalla riclassificazione del personale di vigilanza e personale ausiliario (art. 7, comma 7, e art. 19 CCNL 1/04/1999).

A tale scopo vengono utilizzate risorse pari a **Euro 1.662,00**.

d) recupero di cui alla D.G.C. n. 8 del 26.06.2015 – 4^a annualità di 8.

A tal fine vengono utilizzate risorse pari ad **Euro 5.989,05**.

DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, per un totale di Euro 20.640,11 + eventuali incentivi tecnici

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti "istituti stabili", le restanti risorse stabili disponibili per un importo pari a **Euro 10.900,26** vengono utilizzate, unitamente alle risorse variabili pari ad **Euro 9.739,85** per compensare attività, particolari responsabilità ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e di seguito riportati.

1. Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all'espletamento dei servizi, per un totale di Euro 10.947,18 da ripartire come segue:

a) indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, maggiorazioni per lavoro straordinario prestato nelle giornate di riposo settimanale (lett. d), comma 2, art. 17).

Sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importo di **Euro 7.007,18**, le quali verranno erogate mensilmente secondo le misure contrattuali vigenti.

- **Indennità di rischio (art. 37 CCNL 14/09/2000): Euro 1.000,00**
- **indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000): 200,00**
- **indennità di reperibilità: 5.807,18**

L'individuazione dei dipendenti che hanno svolto il servizio in parola nonché l'erogazione della relativa indennità, verranno definite con apposito atto del Responsabile di Servizio in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa.

b) compensi per attività disagiate (lett. e), comma 2, art. 17)

Non sono destinate risorse a tale scopo.

c) compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (lett. f) ed i), comma 2, art. 17).

Le risorse pari a **Euro 3.940,00** sono destinate a retribuire le seguenti situazioni:

1. compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano le seguenti specifiche responsabilità personale Cat. B, C, D, sino ad un massimo di 2.500,00 Euro lordi annui individuali (lett. f), comma 2,

art. 17, come modificato dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 9/05/2006). Tali risorse corrispondono ad un massimo di **Euro 3.040,00**.

2. compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe, messi comunali. L'importo di tali compensi può essere determinato fino ad un massimo di 300,00 Euro a dipendente, per un fondo complessivo di **Euro 900,00**.

2. **Compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale e collettiva, per un totale di Euro 9.629,93 da ripartire come segue:**

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 (lett. a), comma 2, art. 17).

Sulla base di tali principi le risorse pari a **Euro 9.692,93** vengono ripartite secondo i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi per produttività e/o incentivi economici connessi alla premialità individuale e collettiva definiti dal vigente "Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi".

3. COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA:

Non è prevista alcuna attribuzione di progressione economica per il c.a.

4. Incentivi tecnici ex art, 113 D. lgs. n. 540/2016 e s.m.i.

Sono quantificati nell'importo di € 60.000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Carsoli,

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINCACALE

RSU

OO.SS. Territoriali

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 245 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 09/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
